



Provincia di Siena

Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale

**n. 199 - Riunione del 6 Luglio 2010**

Oggetto:

L.R. 10 giugno 2002 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni: calendario venatorio.  
Determinazioni di competenza della Provincia per la stagione venatoria 2010/2011

La Giunta Provinciale si è riunita, nei modi di legge, l'anno Duemiladieci, il giorno sei del mese di Luglio alle ore 9:00, con l'intervento dei Signori:

<b>1.</b>	BEZZINI SIMONE	- Presidente
<b>2.</b>	PINCIANI ALESSANDRO	- Vice Presidente
<b>3.</b>	BERNI GABRIELE	- Assessore
<b>4.</b>	BETTI ANNA MARIA	- Assessore
<b>5.</b>	DIONORI FABIO	- Assessore
<b>6.</b>	MACCHIETTI MARCO	- Assessore
<b>7.</b>	PELLEGRINI SIMONETTA	- Assessore
<b>8.</b>	SALETTI MARCO	- Assessore
<b>9.</b>	SCARPELLI TIZIANO	- Assessore
<b>TOTALE</b>		

<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Sì	
<b>9</b>	<b>0</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. STUFANO TOMMASO

## **LA GIUNTA PROVINCIALE**

VISTA la Legge n. 157 dell'11.02.1992 e la Legge Regionale n. 3 del 12.01.1994;

PRESO ATTO della Legge Regionale n. 20 del 10.6.2002, successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n° 3";

RAVVISATA la necessità di disciplinare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio provinciale per la stagione 2010-2011 esercitando le facoltà che la suddetta Legge Regionale attribuisce alla competenza delle Province;

DATO ATTO che la materia è stata oggetto di specifica concertazione negli incontri tenuti in data 17/06/2010 e 29/06/2010 alla presenza dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste, e dei Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'art. 8 comma 1°, della medesima L.R. n. 20/2002, la Giunta Regionale può consentire, su richiesta della Provincia, nei giorni 1 e 5 Settembre:

a) La caccia da appostamento alle specie TORTORA (*Streptopelia turtur*), COLOMBACCIO, MERLO, GAZZA, GHIANDAIA E CORNACCHIA GRIGIA, dalle ore 6 alle ore 19 su tutto il territorio provinciale, con l'esclusione delle aree boschive, costituite da almeno un ettaro di superficie di larghezza non inferiore a metri 50, non interrotte da coltivazioni o corsi d'acqua nelle quali l'attività venatoria potrà essere esercitata solo da appostamento fisso;

b) La caccia solo da appostamento fisso alle specie ALZAVOLA, GERMANO REALE e MARZAIOLA, dalle ore 6 alle ore 19 nei laghi artificiali della Provincia o altre superfici allagate artificialmente con esclusione di quelli ubicati all'interno delle ZPS ;

RITENUTO pertanto di richiedere alla Regione Toscana l'autorizzazione di cui sopra nei modi e termini precisati nel dispositivo del presente atto;

VISTA, inoltre, L.R. n. 923 del 11 Dicembre 2006 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008;

RICHIAMATO infine il Regolamento Regionale n° 13R del 25.2.2004, ed in particolare l'art. 65, il quale è intervenuto a precisare le distanze minime previste per gli appostamenti temporanei, fissando a metri 80 quella da appostamenti della stesso tipo;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è Luciano Palazzi dipendente di questa Amministrazione in qualità di esperto servizi amministrativo/contabili;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

RITENUTO di provvedere nel merito

## **D E L I B E R A**

**1)** - di stabilire, ai sensi della L.R. n. 20 del 10.6.2002, per il Calendario Venatorio 2010 – 2011 le seguenti determinazioni riguardanti il territorio della provincia di Siena:

A) Nel periodo dal 1 al 31 Gennaio 2011 è consentita la caccia su tutto il territorio

provinciale esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico, smontato o in custodia. Nello stesso periodo la caccia vagante con l'uso del cane (esclusivamente da ferma e da cerca) è consentita, solo alla BECCACCIA, all'interno delle superfici boscate, così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/2000, ricadenti all'interno dell'area vocata per il Cinghiale individuata con disposizione del Dirigente Servizio "Risorse Faunistiche e Riserve Naturali" n.1335 del 23.10.2007 e successive integrazioni e modificazioni con esclusione delle aree ricadenti all'interno delle ZPS elencate nell'allegato 1 della deliberazione di C.R. n. 6 del 2004 .

I capi di beccaccia abbattuti devono essere segnati subito dopo l'abbattimento sul tesserino venatorio (Riferimento L.R. 20/2002: art. 6 – co. 3°).

Solo nei giorni di silenzio venatorio ricadenti nel periodo 1 Ottobre 31 Dicembre 2010, nelle zone non vocate per il cinghiale, individuate con la già citata D.D. 1335/2007 e successive integrazioni e modificazioni, la Provincia autorizza gli ATC a predisporre interventi di contenimento al CINGHIALE per le finalità previste dall'art.37 della LR 3/94 e.s.m. in forma collettiva.

Sempre nelle succitate zone non vocate per il cinghiale, nel periodo 11 Ottobre 30 Dicembre è consentita la caccia al CINGHIALE in forma singola anche con l'utilizzo del cane da seguita ai soli cacciatori iscritti negli ATC della Provincia di Siena. I cacciatori interessati a praticare tale caccia dovranno recarsi presso l'ATC di riferimento per ritirare il contrassegno numerato che andrà applicato all'orecchio sinistro del cinghiale dopo l'abbattimento e prima della rimozione dal luogo dell'abbattimento stesso. Al termine del periodo consentito e comunque entro il 31 gennaio 2011 dovranno essere riconsegnati agli ATC i contrassegni non utilizzati e gli orecchi sinistri dei capi abbattuti con il contrassegno ad essi applicato. I capi abbattuti vanno segnati sul tesserino venatorio. (Rif. L.R. 20/2002: art. 7 – co. 5°).

Nel periodo dal 1 al 31 Gennaio 2011 su tutto il territorio provinciale è consentita la caccia alla VOLPE nella tradizionale forma in battuta, con un minimo di 8 partecipanti, previa comunicazione alla Provincia dell'avvenuta costituzione della squadra e della designazione del Responsabile della medesima e nel rispetto delle indicazioni emanate allo scopo dagli ATC.

Nei periodi in cui è consentita la caccia da appostamento, ai fini del recupero della selvaggina, è consentito l'uso del cane avente particolari attitudini al riporto, sotto il diretto controllo del proprietario o del conduttore, entro un raggio di 150 metri dall'appostamento stesso, ma con l'obbligo di rimanere sempre ad una distanza non inferiore a metri 50 da altri appostamenti dai quali è contemporaneamente esercitata l'attività venatoria;

(Rif. L.R. 20/2002: art. 3 – co. 2°)

B) La caccia alla PERNICE ROSSA e alla STARNA è vietata su tutto il territorio provinciale ad eccezione delle Aziende Agrituristiche Venatorie; (Rif.: art. 7 – co 1°)

C) La caccia alla LEPRE è consentita dal 19 Settembre all' 8 Dicembre 2010 e può essere effettuata anche nella forma della battuta con un massimo di 4 partecipanti ; (Rif.:L.R. 20/2002: art. 7 – co 2° e art. 3 comma 8).

D) La caccia al CINGHIALE si svolge secondo la normativa vigente, comprensiva delle determinazioni di competenza della Provincia e degli ATC, nelle aree vocate individuate con la citata D.D. 1335/2007 e successive integrazioni e modificazioni dal 1 Novembre 2010 fino al 31 Gennaio 2011 esclusivamente nella forma della battuta ed è consentita solo alle squadre assegnate ai Distretti di gestione. (Rif.:L.R. 20/2002: art. 7 – co 5°)

E) La caccia di selezione da appostamento al CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE e CERVO è consentita nel rispetto degli orari che saranno stabiliti con successivo atto del dirigente

del servizio Risorse faunistiche e comunicati prima dell'inizio del periodo di caccia:

- i. nei distretti di gestione e nelle ZRV determinate dalla Provincia, sentiti gli ATC, secondo piani di abbattimento redatti dagli stessi ATC ed approvati dalla Provincia, , dal 1 Agosto al 18 Settembre 2010 e dal 2 Febbraio al 14 Marzo 2011;
- ii. nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agriturismo Venatorie, secondo i piani di abbattimento approvati dalla Provincia, dal 2 Agosto al 18 Settembre 2010 e dal 2 Febbraio al 14 Marzo 2011.  
Per tutta la stagione venatoria l'accesso dei cacciatori agli appostamenti per la caccia di selezione al capriolo, daino, muflone e cervo dovrà avvenire con l'arma scarica e racchiusa in apposita custodia. Durante tale attività è consentito ai cacciatori il porto di soli fucili a canna rigata o altre armi elencate nel vigente disciplinare provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei cervidi e bovidi. (Rif.: art. 7 – co 6°)
- iii. nelle Aree non vocate per Cervidi e Bovidi la Provincia autorizza gli ATC a predisporre interventi di contenimento ex art.37 tutto l'anno ad eccezione dei periodi in cui è consentita l'attività venatoria di cui al punto 1).

F) La caccia al FAGIANO è consentita, nel territorio sottoposto a gestione programmata della caccia dal 19 Settembre fino al 30 Dicembre 2010. (Rif.: art. 8 – co 4°)

**2)** – di richiedere alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. 20/2002, di consentire nei giorni 1 e 5 Settembre 2010:

a) La caccia da appostamento alle specie TORTORA (*Streptopelia turtur*), COLOMBACCIO, MERLO, GAZZA, GHIANDAIA e CORNACCHIA GRIGIA dalle ore 6 alle ore 19 su tutto il territorio provinciale, con l'esclusione delle aree boschive, costituite da almeno un ettaro di superficie, di larghezza non inferiore a metri 50, non interrotte da coltivazioni o corsi d'acqua. In tali aree boschive l'attività venatoria potrà essere esercitata solo da appostamento fisso.

b) La caccia solo da appostamento fisso alle specie ALZAVOLA, GERMANO REALE e MARZAIOLA, dalle ore 6 alle ore 19 nei laghi artificiali della Provincia o altre superfici allagate artificialmente con esclusione di quelli ubicati all'interno delle ZPS;

**3)** – di dare atto che, ove la Giunta Regionale accogliesse le suddette richieste:

a) ne sarà data comunicazione ampia ed immediata attraverso i mezzi di informazione;

b) l'esercizio della caccia nei giorni 1 e 5 Settembre 2010 potrà essere praticato esclusivamente nell'ATC di RESIDENZA VENATORIA ai sensi del Regolamento Regionale n° 13R del 25.2.2004 – Art. 18, co. 5°e.s.m.;

c) l'esercizio della caccia potrà essere praticato per le specie TORTORA e MERLO fino al giorno 29 Dicembre 2010, e per la specie COLOMBACCIO, GAZZA, GHIANDAIA, CORNACCHIA GRIGIA, ALZAVOLA, GERMANO REALE e MARZOIOLA fino al giorno 29 Gennaio 2011;

**4)** – di ricordare che, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento Regionale n. 13R del 25/2/2004, la distanza di impianto tra appostamenti temporanei non può essere inferiore a m. 80

**5)** – di ricordare che ai sensi dell'art. 3 del "Disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia" approvato con DGP n. 215 del 24/07/02: "Le domande di "nuova collocazione" possono essere presentate, utilizzando gli appositi moduli approvati dal Dirigente competente, dal 1 al 28 Febbraio di ogni anno";

**6)** – di indicare, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008 che per le

ZPS di seguito elencate, e cioè CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA - MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE DI ASCIANO - LAGO DI MONTEPULCIANO - LAGO DI CHIUSI - LUCCIOLA BELLA - CRETE DELL'ORCIA e DEL FORMONE, valgono le seguenti specifiche norme di regolamentazione dell'attività venatoria la cui validità cesserà con la redazione e l'approvazione definitiva da parte della Provincia degli specifici piani di gestione di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00:

- divieto di effettuare l'apertura anticipata della caccia di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20;
- divieto di svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE;
- divieto di effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all'interno di istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura;
- divieto di abbattere esemplari appartenenti alle specie combattente e moretta;
- divieto di caccia alla beccaccia nel mese di gennaio;
- divieto di usare pallini di piombo nelle cartucce dei fucili da caccia all'interno della ZPS denominata Lago di Chiusi nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- divieto di costituzione di nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.

7) – di ricordare che, per effetto della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 340 del 26.07.1995 il territorio della Provincia di Siena è suddiviso in 3 Comprensori:

**SI 17** comprendente il territorio dei Comuni di: Casole d'Elsa, Castellina, Chiusdino, Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Monticiano, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Sovicille;

**SI 18** comprendente il territorio dei Comuni di: Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Murlo, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, Siena;

**SI 19** comprendente il territorio dei Comuni di: Abbadia S. Salvatore, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, S. Casciano Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

e che in ogni comprensorio la caccia è consentita in forma programmata all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) che è rappresentato dalla porzione di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza di istituti e strutture e che non sia soggetta ad altra destinazione ai sensi del Piano Faunistico Regionale approvato con la Delib. C.R. n. 54 del 16.05.2007. L'accesso e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia sono disciplinati dal Regolamento Regionale n. 13R del 25.2.2004 e.s.m.- Titolo II.

8) – di ricordare infine che le Aziende Faunistico-Venatorie e Agrituristico-Venatorie, i Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica, le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Riserve Naturali, le Oasi di Protezione, le Zone di Protezione, le Zone di Rispetto Venatorio, i Fondi Chiusi, i Complessi Demaniali e le altre zone di divieto sono opportunamente tabellate secondo le disposizioni di legge.

f.to il Segretario Generale  
STUFANO TOMMASO

f.to il Presidente  
BEZZINI SIMONE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito della Provincia di Siena ([www.provincia.siena.it](http://www.provincia.siena.it))”